

DELIBERA N. 536/10/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ MULTIMEDIA SAN PAOLO S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TELENOVA”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9, E DELL’ART. 3, COMMA 8, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 21 ottobre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’articolo 5, commi 2 e 8;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante *“Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l’art. 5, comma 2;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante *“Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante *“Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*;

VISTO il *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTO l'atto di contestazione in data 25 maggio 2010 n. 11/10/DICAM/UDIS – PROC 11/EL della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 29 maggio 2010, con il quale è stata contestata alla società Multimedia San Paolo S.r.l., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Telenova - a seguito di diffida della Lega Nazionale Professionisti (prot. n. 91287 del 7 dicembre 2009) - la violazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 3, comma 8, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso, durante il programma "*Novastadio*", in onda il giorno 8 novembre 2009, la cronaca della partita Lazio-Milan, disputata in quella data, in violazione dei summenzionati articoli; in particolare si è rilevato che il programma "*Novastadio*", in onda sull'emittente Telenova, della società Multimedia San Paolo s.r.l., con sede legale in Piazza S. Paolo n. 12, ad Alba (CN), il giorno 8 novembre 2009, dalle ore 15.00 circa alle ore 18.15 circa, è prevalentemente incentrato, a partire dalle ore 15.00 circa, fino alle ore 16.50 circa, sulla cronaca dell'incontro calcistico Lazio – Milan. Mentre sullo schermo appare il logo dell'emittente Telenova e quello della trasmissione "*Novastadio*" e fin dai primi istanti di trasmissione della partita, un cronista dallo stadio effettua la cronaca in diretta di ciò che avviene in campo, collegandosi di tanto in tanto con lo studio, dove altri esperti del settore commentano quanto viene da lui descritto. Il conduttore alle 15.08, ad esempio, interrompe i commenti degli ospiti in studio : "*Vai Donato, ripartiamo con la cronaca*". Subito dallo stadio riprende la descrizione: "... *c'è Ambrosini... cerca defilato Pirlo, ma la manovra non riesce..... Zambrotta propositivo sulla fascia....*" E ancora: "*Ronaldinho si gira, spara alla porta... per Borriello la sua sponda funziona....ancora per Ronaldinho pallone all'interno dell'area, mette fuori Kolarov*". Alle 15.11 si ritorna in studio con delle ricostruzioni grafiche, ma immediatamente la parola ripassa allo stadio e la trasmissione prosegue come prima, con una netta prevalenza di tempi di cronaca dallo stadio, rispetto ai commenti in studio. I collegamenti avvengono non solo per gli aggiornamenti del risultato, per segnalare momenti salienti della gara o per commenti sulla formazione delle squadre, ma per la descrizione dettagliata di quanto avviene in campo. Al ventesimo minuto: "*Calcio di posizione... attenzione Thiago Silva, esplode la curva dei supporters del Milan, la sentite!*" Dallo studio si domandano "*Goal, è goal? Lo devi dire, perché tu vedi le immagini, ma non tutti vedono le immagini*". Durante uno stacco pubblicitario il Milan segna la seconda rete e non appena il collegamento riprende, Donato aggiorna i telespettatori con la cronaca del goal. Alle 15.42 vengono ripresi gli spalti, con in sottofondo la cronaca: "*Procede Zambrotta alla karate kid ...*". La cronaca prosegue anche nel secondo tempo; al diciottesimo Thiago Silva segna un autogoal e l'azione viene descritta da Donato (il cronista) e commentata in studio. Il collegamento con

Donato allo stadio si interrompe solo al termine dell'incontro, mentre la trasmissione "Novastadio" prosegue con cronaca e commenti della giornata di campionato;

VISTE le memorie giustificative pervenute all'Autorità il giorno 5 luglio 2010 (prot. n. 41816) e sentito quanto affermato dalla società Multimedia San Paolo s.r.l. in sede di audizione in data 4 ottobre 2010; in particolare, la Società afferma che il programma oggetto di contestazione non costituisce violazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 3, comma 8, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, in quanto si basa principalmente su commenti di opinionisti in studio, aggiornamenti in studio sulla cronaca calcistica, rappresentazione grafica con simulazione delle azioni principali e dibattito, e chiede l'archiviazione del procedimento o, nella denegata ipotesi che l'Autorità ritenga sussistente la violazione, di irrogare la sanzione nel minimo edittale, applicando la riduzione ad un decimo del relativo importo e determinando quindi tale sanzione amministrativa in euro 1.032,91;

RITENUTE inadeguate le giustificazioni fornite dalla società Multimedia San Paolo s.r.l. relativamente alla trasmissione "Novastadio" andata in onda il giorno 8 novembre 2009 in quanto dalla visione del filmato appare evidente che il cronista allo stadio non si limita ad un aggiornamento del risultato, ma segue l'andamento della partita, descrivendo minuziosamente l'incontro, svolgendo inequivocabilmente la cronaca pedissequa e in tempo reale delle azioni di gioco, dettata dall'esigenza di descrivere istantaneamente lo svolgersi delle azioni, solo episodicamente intervallata dai collegamenti con lo studio, dove si commentano le azioni anche attraverso ricostruzioni grafiche delle stesse;

RITENUTO, inoltre, che, con riferimento alla domanda avanzata in via subordinata, allo stato della normativa vigente non appare assecondabile la richiesta della società in ordine all'applicazione al caso di specie del diverso e più favorevole regime sanzionatorio di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'articolo 51 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, posto che il decreto legislativo n. 9/2008, oltre ad essere norma temporalmente successiva, si pone in un rapporto di specialità rispetto al Testo unico. Infatti, mentre quest'ultimo reca la disciplina generale ed organica del settore radiotelevisivo, il decreto legislativo in parola, nel regolamentare la titolarità e la commercializzazione dei diritti radiotelevisivi in ambito sportivo, fissa una disciplina *ad hoc* per il diritto di cronaca sportiva audiovisiva e radiofonica rispetto alla quale il legislatore ha valutato non sussistere le circostanze atte a giustificare la previsione di un regime di *favor* per l'emittenza locale. Tuttavia l'Autorità auspica che il legislatore vorrà intervenire per dettare una disciplina uniforme per violazioni analoghe non riconducibili ad una *ratio* e/o ad istituti suscettibili di per sé di giustificare un trattamento giuridico diverso. La *ratio* della riduzione al decimo delle sanzioni, infatti, è chiaramente volta alla tutela delle realtà radiotelevisive di ambito locale, nei confronti delle quali un trattamento sanzionatorio di maggior clemenza trova giustificazione sia per il ridotto bacino di utenza, che comporta una minore incisività della violazione, sia per le

dimensioni economiche, necessariamente ridotte, delle concessionarie nel caso destinatarie di atti di contestazione da parte dell'Autorità. Sul punto, al fine di sollecitare un intervento riformatore in tal senso, l'Autorità ha trasmesso una segnalazione al Governo approvata in data 19 luglio 2010;

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 stabilisce che *“L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati”*;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 8, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera dell'Autorità n. 405/09/CONS dispone che *“Non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti”*;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso, nel corso della trasmissione *“Novastadio”* andata in onda il giorno 8 novembre 2009, la telecronaca dell'incontro Lazio-Milan, in violazione del combinato disposto dei citati articoli;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione, durante la trasmissione, *“Novastadio”*, andata in onda sull'emittente Telenova in data 8 novembre 2009 dalle ore 15.00 circa alle ore 18.15, del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 3, comma 8, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249 ;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Multimedia San Paolo s.r.l. deve ritenersi poco elevata, in considerazione del ridotto bacino d'utenza che comporta una minore incisività della violazione;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: non risulta allo stato alcuna attività posta in essere dall'agente al fine di attenuare o eliminare le conseguenze della violazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione in via rateale;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) per la violazione rilevata in data 8 novembre 2009;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Multimedia San Paolo s.r.l., con sede legale in Piazza S. Paolo n. 12, ad Alba (CN), di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 536/10/CONS", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 536/10/CONS".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 ottobre 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola